



REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

(valido per le Tessere ACI Azienda **MODULO VL2** per concessionari e rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009)

ARTICOLO 1 Condizioni generali di associazione

Il concessionario si associa all'Automobile Club d'Italia (ACI) a seguito dell'accettazione della domanda di adesione presentata al Club e del pagamento della quota associativa.

Attraverso l'associazione il concessionario acquisisce tutti i diritti del Club ivi incluso il diritto ad un solo voto nell'ambito assembleare del Club, indipendentemente dal numero di moduli di servizi sottoscritti.

L'associazione all'ACI è valida 365 giorni a partire dalle ore 24 del giorno di presentazione della domanda e pagamento della quota e dà diritto ad usufruire dei servizi e delle prestazioni indicate nel presente regolamento, purché l'evento che le determina sia avvenuto:

- **in Italia** (inclusi Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano);
- **all'estero** nei paesi appartenenti all' **Unione Europea** (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), con l'aggiunta di **Croazia, Svizzera, Andorra, Liechtenstein e Principato di Monaco**.

La presente formula associativa "ACI Azienda moduli per concessionari" è valida esclusivamente se intestata a persona giuridica.

Al momento dell'associazione il concessionario fornisce i propri dati dichiarando anche la provincia ove ha la propria sede, i dati relativi ai veicoli di proprietà dei propri clienti e i nominativi dei beneficiari cui si dovrà fare riferimento per l'erogazione delle prestazioni.

Possano essere associate ad ACI Azienda le seguenti categorie di veicoli leggeri (targetati, coperti da assicurazione RCA e in regola con il codice della strada):

- autovettura (incluso carrello - appendice) con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- autocarro di massa complessiva fino a 2.500 kg;
- motoveicolo o ciclomotore a due ruote;
- camper di massa complessiva fino a 3.500 kg;
- altro veicolo a motore o rimorchio trasportato di massa complessiva fino a 2.500 kg.

Sono esclusi:

- le targhe "prova";
- i veicoli storici certificati dall'ASI, da registri italiani di marca (Fiat, Lancia, Alfa Romeo) o da altro registro storico

Non è possibile per lo stesso veicolo sottoscrivere più di una associazione nel corso dell'anno.

Le prestazioni di assistenza sono erogate al veicolo in caso di guasto, incidente e furto dello stesso.

Per guasto si intende:

qualsiasi guasto improvviso e imprevisto del veicolo, incluso l'incendio non doloso - che avvenga su strada o presso la sede del concessionario associato, con esclusione delle auto officine - che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, o ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno e delle condizioni di pericolosità per il conducente autorizzato e per la circolazione stradale.

Per incidente si intende:

qualsiasi evento accidentale (incluso l'incendio) legato alla circolazione stradale (collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada) - che avvenga su strada o presso la sede del concessionario associato, con esclusione delle auto officine - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, o ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno e delle condizioni di pericolosità per il conducente autorizzato e per la circolazione stradale.

Per evento si intende:

l'avvenimento temporale in conseguenza del quale scaturiscono le richieste di assistenza.

Per concessionario si intende: il distributore autorizzato dalle Case costruttrici del veicolo che ha sottoscritto l'associazione a favore del beneficiario indicato.

Per brevità tali definizioni non saranno ripetute negli articoli seguenti, ma saranno valide per l'intero regolamento.

Le eventuali modifiche delle prestazioni associative, delle relative tariffe e delle modalità di fruizione, approvate da ACI in corso di validità della associazione, verranno comunicate tramite la rivista sociale "Automobile Club", e avranno effetto immediato nei confronti di tutti i Soci e i beneficiari dei concessionari associati.

Il concessionario ha cura di comunicare tempestivamente tali modifiche ai rispettivi beneficiari nelle modalità ritenute più opportune, Il concessionario è tenuto **a comunicare all'Automobile Club di appartenenza o alla casella di posta elettronica infosoci@aci.it le eventuali variazioni relative ai dati** del concessionario e identificazione del veicolo di proprietà del beneficiario; in caso contrario non potrà usufruire dei servizi e delle prestazioni indicate nel presente regolamento (consultabile anche sul sito www.aci.it).

Le modifiche comunicate dal concessionario hanno effetto dalle ore 24 del giorno di annotazione. Al concessionario - a seguito dell'associazione - viene rilasciato un documento temporaneamente sostitutivo della tessera, in attesa dell'invio della stessa per via postale.

In caso di furto, smarrimento, deterioramento delle tessere, l'Automobile Club di appartenenza rilascia - dietro richiesta - duplicati o documenti temporaneamente sostitutivi delle tessere; le spese di duplicazione restano a carico del concessionario associato o beneficiario.

ARTICOLO 2 Condizioni generali per l'assistenza al veicolo

In Italia le prestazioni di assistenza al veicolo possono essere ottenute, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, a condizione che venga chiamata la Centrale Operativa al Numero Verde 800.000.116, mentre all'estero le prestazioni di assistenza al veicolo possono essere richieste al Numero +39.02.66.165.593 (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico beneficiario).

Per i soli eventi accaduti in Francia in viabilità autostradale, potrà essere necessario chiamare il numero locale autorizzato - 17 - e successivamente chiedere il rimborso ad ACI Global S.p.A - Ufficio Rimborsi - Viale Sarca, 336, 20126 MILANO.

Tutti gli interventi di assistenza di cui agli articoli successivi devono essere disposti e autorizzati direttamente dalla Centrale Operativa. Qualora la Centrale Operativa non riuscisse a contattare il beneficiario, le comunicazioni potranno essere effettuate tramite sistema di messaggistica (SMS) al numero di telefono cellulare che il beneficiario avrà voluto comunicare al momento della richiesta alla Centrale.

Le prestazioni sono escluse quando l'immobilizzazione del veicolo del beneficiario si sia verificata nel corso di competizioni motoristiche ovvero in occasione di tumulti popolari, incendi, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani e inondazioni. Ferma l'esclusione della garanzia per sinistri avvenuti durante la partecipazione a competizioni motoristiche, la garanzia è prestata anche per sinistri occorsi durante le competizioni motoristiche nei tratti in cui le stesse si svolgono su strade aperte al traffico ordinario.

Le prestazioni di cui agli artt. 3 (limitatamente agli eventi accaduti all'estero), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sono coperte da polizza di assicurazione stipulata dall'Automobile Club d'Italia con ALA Assicurazioni S.p.A. (20159 - Milano, via Porro Lambertenghi,7), impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 21.7.93 (G.U. del 2.8.93 n. 179) e Provv. Isvap n. 933/98, n. 2054/02 e 2204/03. ALA Assicurazioni S.p.A. si avvale per l'erogazione dei servizi della Centrale Operativa di ACI Global S.p.A., con sede legale in via Stanislao Cannizzaro 83/A 00156 Roma.

ARTICOLO 3 Soccorso stradale

Nel corso dell'anno associativo ACI garantisce al veicolo (qualora sia possibile e consentito dalla legge) l'intervento di primo soccorso stradale e l'eventuale recupero per un numero massimo di due volte in Italia e due volte all'estero.

Il beneficiario che, nel corso dell'anno associativo, abbia esaurito le prestazioni di soccorso sopra indicate, può richiedere alla Centrale Operativa ulteriori interventi:

- in Italia, usufruendo di tariffe scontate
- all'estero, alle tariffe ordinarie vigenti nel Paese in cui si verifica l'evento.

Le tariffe applicate in Italia (soccorso, eccedenze in km, trasporto, recupero con mezzi speciali), sono consultabili sul sito www.aci.it

Per intervento di primo soccorso si intende:

1. l'assistenza al veicolo sul luogo di fermo tramite auto attrezzata a officina mobile, con l'obiettivo di effettuare - ove possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio - la riparazione sul posto e consentire il proseguimento del viaggio. Il costo degli eventuali materiali impiegati (come, ad esempio, carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio) resta a carico del beneficiario, mentre le spese di mano d'opera restano a carico di ACI;

2. il traino del veicolo:

- **in viabilità ordinaria**, fino al più vicino punto di destinazione convenzionato (in Italia officina o carrozzeria) o presso altro luogo scelto beneficiario entro una percorrenza massima di **50 km dal luogo di fermo** (le eventuali spese per la valutazione del danno e la riparazione del veicolo sono a carico del beneficiario);
- **in autostrada**, fino alla più vicina officina "ACI Soccorso Stradale 803.116" (di seguito definita "officina ACI", in quanto convenzionata con ACI Global S.p.A. Società del gruppo ACI) o per una percorrenza massima di **50 km a partire dalla**

prima uscita autostradale; in tale secondo caso può essere necessario l'intervento di un secondo mezzo di soccorso all'uscita del casello, con conseguente possibile non contestualità delle operazioni.

Se la riparazione sul posto non è effettuabile per impossibilità tecnica e/o il beneficiario rifiuta il traino proposto dall'officina ACI intervenuta, la prestazione di soccorso si intende comunque erogata.

Qualora la richiesta di soccorso riguardi contemporaneamente sia il veicolo trainante che l'eventuale rimorchio (ad esclusione del carrello - appendice), il beneficiario può usufruire del soccorso gratuito per entrambi i veicoli qualora disponga delle prestazioni previste; in caso contrario verranno applicate le tariffe esclusive riservate ai soci sul soccorso eccedente.

Il beneficiario può chiedere il traino anche oltre il limite chilometrico dei 50 km, ma in tal caso, concordandone tempi e modalità con la Centrale Operativa, il costo dei chilometri eccedenti (raddoppiato in ragione del percorso di andata e ritorno del mezzo di soccorso) resta a suo carico alle tariffe esclusive riservate ai Soci e all'estero secondo le normative locali; in tali casi, per esigenze di servizio, la prosecuzione del traino potrebbe avvenire non contestualmente all'intervento di primo soccorso.

Se l'officina ACI intervenuta non sia temporaneamente in grado di effettuare il traino fino alla destinazione prescelta beneficiario, ACI tiene a proprio carico il successivo trasporto entro i limiti chilometrici sopra indicati, calcolati dalla sede dell'officina e senza alcun ricarico per la sosta.

Se il beneficiario al momento della richiesta di soccorso non sia in grado di comunicare alla Centrale Operativa il luogo di destinazione finale del veicolo o questo sia temporaneamente chiuso (orario notturno, festività, indisponibilità a ricoverare il veicolo) e lo stesso venga trainato fino alla più vicina officina di ACI il successivo trasporto richiesto dal conducente autorizzato, presso la destinazione prescelta, viene effettuato dalla sede dell'officina delegata come prestazione di trasporto alle tariffe scontate vigenti, con l'eventuale integrazione della sosta.

Nel caso di traino all'estero ACI garantisce l'erogazione della prestazione, entro i limiti chilometrici sopra indicati, fino a una concorrenza massima di € 180,00 per evento.

Per recupero si intende:

l'operazione necessaria per riportare il veicolo sulla sede stradale nel senso di marcia e nel suo normale assetto salvo il caso in cui sul veicolo non siano montate tutte le ruote o sia necessario l'intervento di mezzi speciali (veicolo di soccorso con massa complessiva superiore a 12.000 kg). In quest'ultimo caso il costo dell'operazione è a carico del beneficiario, in Italia alle tariffe riservate ai Soci e all'estero in misura variabile secondo le normative locali.

Qualora l'intervento di primo soccorso o il recupero non siano richiesti alla Centrale Operativa per cause riconosciute di forza maggiore (chiamata di soccorso ad altro operatore diverso da ACI effettuata da terzi a seguito di incidente che abbia compromesso l'integrità fisica del beneficiario o chiamata da parte delle Forze dell'Ordine ad altro operatore) ACI - riservandosi di svolgere preliminare istruttoria, al fine di evitare abusi - rimborsa al beneficiario il costo della prestazione di primo soccorso alle tariffe previste dai listini ACI.

Il rimborso può essere chiesto all'Automobile Club di appartenenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o dalla data indicata nella fattura o ricevuta fiscale.

ARTICOLO 4 Trasporto e custodia del veicolo (valido solo in Italia)

Il beneficiario ha la possibilità di chiedere - anche al di fuori di uno specifico intervento di soccorso - il trasferimento del veicolo associato da e per qualunque località nazionale.

In questo caso sono applicate le speciali tariffe riservate ai Soci (incluse le tariffe di custodia), consultabili sul sito www.aci.it

ARTICOLO 5 Condizioni generali per richiedere le assistenze tecniche

In caso di incidente, guasto o furto del veicolo indicato all'atto dell'associazione è possibile usufruire, in Italia o all'estero, delle prestazioni di cui agli artt.: 6 "Auto sostitutiva", 7 "Rientro o rimpatrio del veicolo", 8 "Rientro a casa o proseguimento del viaggio", 9 "Sistemazione in albergo", 10 "Servizio taxi", 11 "Spedizione dei pezzi di ricambio".

L'erogazione di tali prestazioni ha luogo alle seguenti condizioni:

- **richiesta di assistenza alla Centrale Operativa** (in Italia al Numero Verde 800.000.116, all'estero al numero +39.02.66.165.593);
- **intervento di un carro attrezzi "ACI Soccorso Stradale"** in Italia, all'estero intervento di un carro attrezzi dell'Automobile Club locale. In casi eccezionali la Centrale Operativa si riserva di valutare la fruibilità delle prestazioni in assenza dell'intervento di un carro attrezzi;
- **l'evento** deve verificarsi fuori dalla provincia dichiarata all'atto dell'associazione a eccezione della prestazione "Auto sostitutiva" art. 6.
- **la richiesta** deve pervenire alla Centrale Operativa al momento del ricovero del veicolo presso l'officina o successivamente entro e non oltre 15 giorni:
 - dalla data di intervento del carro attrezzi in caso di incidente o guasto;
 - dalla data dell'evento in caso di furto;
- **le prestazioni** sono ottenibili una sola volta nel corso dell'anno associativo, a eccezione di "Auto sostitutiva" art. 6;

- **gli interventi** di riparazione al veicolo immobilizzato devono prevedere le seguenti ore di manodopera (secondo i tempi previsti dalle Case Costruttrici):
 - "Auto sostitutiva" (art. 6): 8 ore
 - "Rientro o rimpatrio del veicolo" (art. 7): 6 ore
 - "Rientro passeggeri" (art. 8) e Sistemazione in albergo" (art. 9): nel caso in cui il veicolo non risulti riparabile nell'ambito della giornata in cui è accaduto l'evento;
- **la certificazione** dell'entità del danno subito dal veicolo immobilizzato deve essere effettuata dall'officina presso la quale è ricoverato (officina della casa costruttrice, officina "ACI Soccorso Stradale" o altra qualificata), sia in Italia che all'estero;
- **l'idonea documentazione** (ricevuta di consegna del veicolo per la demolizione, ordine/foglio di lavoro su carta intestata se l'officina non appartiene alla Rete ACI, con l'indicazione delle ore di mano d'opera necessarie più il dettaglio dei lavori da eseguire) deve attestare l'effettiva esistenza delle condizioni previste per l'erogazione della prestazione e va comunque fornita prima dell'erogazione stessa. Rimane a carico del beneficiario l'eventuale costo per ottenere l'ordine/foglio di lavoro;
- **in caso di furto del veicolo indicato all'atto dell'associazione, in Italia o all'estero** è necessaria la presentazione della denuncia inoltrata agli Organi di Polizia italiani/esteri in relazione al luogo dell'evento. In caso di successivo ritrovamento del veicolo, è necessario fornire copia di detta denuncia da cui risulti la data del furto del veicolo e quella del ritrovamento, la targa del veicolo e il proprietario.
- **nei giorni prefestivi, festivi o in orario notturno** se l'officina dove viene ricoverato il veicolo non è in grado di compilare il foglio di lavoro attestante le ore di manodopera necessarie per la riparazione, è possibile contattare la Centrale Operativa per ottenere l'autorizzazione ad usufruire delle prestazioni a pagamento salvo, poi richiedere successivamente il rimborso delle stesse qualora sussistano le condizioni.
- **il rimborso delle prestazioni** autorizzate secondo i massimali previsti nel regolamento e alle tariffe riconosciute dalla Centrale Operativa, può essere richiesto inviando la ricevuta in originale ad ACI Global S.p.A - Ufficio Rimborsi – Viale Sarca 336, 20126 MILANO.

ARTICOLO 6 auto sostitutiva

ACI mette a disposizione del beneficiario un veicolo adibito ad uso privato senza autista, di categoria equivalente fino a massimo 1.400 c.c. (identificabile nei seguenti codici internazionali: EBMR, EDMR, ECMR) **senza limitazioni di percorrenza chilometrica, non dotato di gancio di traino, per il periodo corrispondente alla durata della riparazione e comunque fino a cinque giorni.**

Nel solo caso di furto del veicolo, in Italia o all'estero, ACI mette a disposizione del beneficiario un'auto sostitutiva fino a 30 giorni o fino al ritrovamento del veicolo purché circolante.

La prestazione "Auto sostitutiva" può essere richiesta, nell'ambito di eventi diversi, secondo le seguenti combinazioni alternative:

- **3 volte auto sostitutiva per 5 giorni;**
- **2 volte auto sostitutiva per 5 giorni + 1 volta auto sostitutiva per 30 giorni;**

In alternativa alla prestazione "Auto sostitutiva" per 5 giorni, il beneficiario può scegliere, nel corso dell'anno associativo, la prestazione "Rientro o rimpatrio del veicolo" (vedi art. 7); in questo caso la combinazione possibile è **1 volta rientro o rimpatrio del veicolo + 1 volta auto sostitutiva fino a 30 giorni.**

In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto con successivo sequestro amministrativo, l'auto sostitutiva è a disposizione del beneficiario fino al giorno del dissequestro purché entro i 30 giorni previsti. In caso di ritrovamento del veicolo fuori dalla provincia dichiarata all'atto dell'associazione oppure all'estero, il beneficiario può usufruire, contestualmente alla presente prestazione, anche del "Rientro del veicolo" in Italia o "Rimpatrio del veicolo" dall'estero (art. 7).

La prestazione è prevista (per 5 giorni) anche nel caso in cui il veicolo debba essere avviato a demolizione, sia in Italia che all'estero.

Il beneficiario che richiede un soccorso stradale a pagamento può comunque usufruire della prestazione "Auto sostitutiva", alle condizioni sopra specificate.

L'auto sostitutiva viene messa a disposizione del beneficiario inclusiva di coperture assicurative R.C.A., Furto e Incendio; restano a carico del beneficiario le eventuali franchigie previste a fronte delle coperture predette regolate nel contratto di noleggio. Sono sempre a carico del beneficiario eventuali ulteriori coperture richieste nonché le spese di carburante, pedaggi, traghetti. Qualora il beneficiario intenda conservare l'Auto sostitutiva per un periodo superiore a quello massimo indicato resta a suo carico il costo relativo all'eccedenza oltre il limite massimo previsto.

L'auto sostitutiva viene messa a disposizione del beneficiario (purché questi abbia compiuto i 21 anni di età):

1. presso il centro di noleggio indicato dalla Centrale Operativa e preventivamente concordato con il beneficiario (che può stabilire con la Centrale stessa la località di riconsegna dell'auto, purché nell'ambito della stessa nazione);
2. secondo gli orari di apertura del Centro di noleggio indicato;
3. secondo le disponibilità e alle condizioni contrattuali previste dal Centro di noleggio (deposito cauzionale o possesso di una Carta di credito);
4. nel solo caso di furto avvenuto all'estero e qualora l'auto sostitutiva venga utilizzata per un numero di giorni inferiori a quelli massimi consentiti, il beneficiario può riconsegnare l'auto nello stesso Paese e chiedere al rientro in Italia un'altra auto sostitutiva per il numero dei giorni residui (0 fino al ritrovamento in caso di furto del veicolo associato).

La presente prestazione viene erogata un'unica volta per evento; il beneficiario può abbinare la presente prestazione esclusivamente al "Servizio taxi" (v. art. 10) e - nel caso di orario di chiusura dei Centri di noleggio - anche alla "Sistemazione in albergo" (v. art. 9). Il beneficiario può usufruire anche della prestazione "Rientro o rimpatrio del veicolo" (v. art. 7) qualora il veicolo ritrovato necessiti di oltre 8 ore di manodopera.

Consultare le "Condizioni generali per richiedere le assistenze tecniche" (art. 5)

ARTICOLO 7 Rientro o rimpatrio del veicolo

ACI organizza il trasporto del veicolo, purché non riparato, sostenendone il costo:

- in Italia, dal luogo dell'evento fino alla località indicata come sede sociale del concessionario oppure fino ad altra località del territorio nazionale, purché il chilometraggio non risulti superiore a quello compreso fra il luogo dell'evento e quello dichiarato dal concessionario;
- all'estero dal luogo di fermo del veicolo fino alla località dichiarata come sede sociale del concessionario.

La prestazione è ottenibile una sola volta nel corso dell'anno associativo, in alternativa alla prestazione "Auto sostitutiva fino a 5 giorni" (art. 6), mentre è esclusa qualora il veicolo debba essere avviato a demolizione; in questo caso, ACI garantisce in Italia il trasporto gratuito fino al più vicino dei centri autorizzati ad effettuare la demolizione, mentre all'estero garantisce l'indennizzo nella misura forfetaria di € 310,00, purché la prestazione "Rimpatrio" sia stata richiesta e negata dalla Centrale Operativa.

La fruizione di tale indennizzo viene equiparata a tutti gli effetti alla erogazione della prestazione "Rimpatrio". Restano a carico del beneficiario i costi connessi alla procedura di demolizione.

La presente prestazione è prevista anche per i camper, purché entro i seguenti limiti:

- massa complessiva non superiore a 3.500 kg;
- altezza massima metri 3;
- lunghezza massima metri 7;
- larghezza massima metri 2,50.

Il beneficiario deve consegnare all'incaricato della Centrale Operativa: l'originale della carta di circolazione, le chiavi del veicolo, la certificazione relativa al valore delle eventuali spese e la copia della dichiarazione o delega del rimpatrio veicolo, compilata integralmente su apposito modulo preventivamente consegnato all'incaricato.

La custodia del veicolo in officina è a carico di ACI solo dal momento di arrivo in Centrale Operativa della documentazione che attesti l'effettiva esistenza delle condizioni per l'erogazione della prestazione con le spese eventualmente presenti, già saldate dal beneficiario.

Il costo del rimpatrio dall'estero a carico di ACI non può superare il valore commerciale del veicolo dopo il guasto, l'incidente o il furto. Per valore commerciale del veicolo si intende quello indicato sulla rivista mensile tecnica "EUROTAX" al netto del costo della riparazione; nel caso in cui il valore commerciale del veicolo non sia riportato su "EUROTAX", la prestazione non può essere erogata.

ACI non risponde dell'eventuale sottrazione o danneggiamento di effetti personali e bagagli lasciati sul veicolo, comprese le attrezzature fisse o di arredamento del veicolo ed eventuali altri oggetti trasportati; inoltre rimangono a carico del beneficiario le eventuali spese di pedaggi autostradali (incluso il Telepass) addebitati durante il trasporto del veicolo. La suddetta prestazione viene erogata da ACI purché le misure complessive del veicolo, incluso l'eventuale carico trasportato, siano consentite dalla legge.

Nell'ambito dello stesso evento, il beneficiario può usufruire, oltre che della presente prestazione o dell'indennizzo di € 310,00, **del "Servizio taxi" (art. 10) e del "Rientro a casa o proseguimento del viaggio" (art. 8).**

Limitatamente al caso in cui il beneficiario utilizzi la presente prestazione per ritrovamento del veicolo a seguito di furto, egli può anche ottenere la prestazione "Auto sostitutiva per 30 giorni" (v. art. 6).

Consultare le "Condizioni generali per richiedere le assistenze tecniche" (art. 5)

ARTICOLO 8 Rientro a casa o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo

Nei casi previsti (art. 5) ACI mette a disposizione l'equivalente di un biglietto ferroviario di prima classe e/o di un traghetto o, se il viaggio supera le 6 ore, di un biglietto aereo (classe turistica) per consentire al beneficiario di:

- recarsi dal luogo di fermo del veicolo fino alla località dichiarata come sede del concessionario o fino alla destinazione prevista del viaggio (fino a un massimale complessivo di € 520,00);
- effettuare il tragitto inverso e raggiungere la località di fermo per il recupero del veicolo riparato (fino a un massimale complessivo di € 520,00).

Nell'ambito dello stesso evento il beneficiario può usufruire, oltre che della presente prestazione, esclusivamente del "Servizio taxi" (art. 10) e del "Rientro o rimpatrio del veicolo" (art. 7).

Consultare le "Condizioni generali per richiedere le assistenze tecniche" (art. 5)

ARTICOLO 9 Sistemazione in albergo

Nei casi previsti (art. 5) ACI provvede alla sistemazione del beneficiario in un albergo del luogo ove si è verificato l'evento, fino a un massimale di € 150,00 (per le sole spese di pernottamento e prima colazione).

Nell'ambito dello stesso evento per la presente prestazione, il beneficiario può usufruire anche del "Servizio taxi" (art. 10) e della prestazione "Auto sostitutiva" (art. 6) limitatamente ai casi previsti.

Consultare le "Condizioni generali per richiedere le assistenze tecniche" (art. 5)

ARTICOLO 10 Servizio taxi

In connessione con l'avvenuta erogazione di una fra le seguenti prestazioni: "Auto sostitutiva" (art. 6), "Rientro o rimpatrio del veicolo" (art. 7), "Rientro a casa o proseguimento del viaggio" (art. 8), "Sistemazione in albergo" (art. 9), ACI tiene a proprio carico il trasporto del beneficiario mediante taxi, fino ad un importo complessivo di € 50,00 per uno dei seguenti tragitti:

- 1. dall'officina ACI** o dalla concessionaria auto o dall'officina di destinazione del veicolo scelta dal beneficiario: fino all'albergo oppure alla stazione (ferroviaria, aeroportuale o marittima) o al centro di noleggio o all'indirizzo del beneficiario (purché nell'ambito della provincia ove ha sede il concessionario).
- 2. dal luogo di fermo del veicolo** all'officina ACI (o alla concessionaria auto o all'officina di destinazione del veicolo scelta dal beneficiario), nei casi in cui sia intervenuto un mezzo di soccorso ACI (o altro mezzo di soccorso all'estero) e lo stesso non sia stato in condizione - per ragioni tecniche - di trasportare i passeggeri.

La Centrale Operativa può inviare direttamente il taxi o autorizzare il rimborso del costo dello stesso fino al limite previsto (art. 5).

Consultare le "Condizioni generali per richiedere le assistenze tecniche" (art. 5)

ARTICOLO 11 Spedizione dei pezzi di ricambio

Nei casi previsti (art. 5), ACI provvede all'acquisto e alla spedizione dei pezzi di ricambio occorrenti a rimettere il veicolo in condizione di marcia - qualora non reperibili nel luogo di fermo del veicolo - nel più breve tempo possibile.

ACI sostiene le spese di intervento e spedizione fino a un importo massimo di € 260,00, a condizione che il beneficiario - fornisca idonea garanzia all'atto dell'erogazione della prestazione. Non è garantita la fornitura di pezzi di ricambio irreperibili o non più in produzione. Il beneficiario deve comunicare all'operatore i dati tecnici relativi a: fabbrica e tipo di veicolo, numero completo di telaio, modello del motore, cilindrata, anno di fabbricazione.

Consultare le "Condizioni generali per richiedere le assistenze tecniche" (art. 5)

ARTICOLO 12 Anticipo cauzione penale all'estero

In caso di incidente all'estero in cui sia coinvolto il veicolo indicato all'atto dell'associazione, che determini l'arresto o la detenzione del beneficiario, ACI anticipa all'Autorità estera una somma fino alla concorrenza di € 775,00 per la cauzione richiesta perché gli siano concesse la libertà e la possibilità di lasciare il paese estero. Entro 10 giorni dal rientro in Italia il beneficiario dovrà far pervenire alla Centrale Operativa la ricevuta del pagamento della cauzione e provvedere a rimborsare l'importo anticipato.

ARTICOLO 13 Centrale noleggi

Il beneficiario può prenotare un'autovettura a noleggio in Italia o all'estero, a tariffe privilegiate, chiamando la Centrale Operativa al **Numero Verde 800.000.116** dalle 9:00 alle 18:00 dei giorni feriali, fornendo le informazioni utili al soddisfacimento della sua richiesta (tipo di autoveicolo, luogo e tempi del noleggio, etc.). Una volta concordato il noleggio la Centrale Operativa provvede a confermare la prenotazione e comunicare quindi al beneficiario le coordinate per il ritiro del veicolo. Il beneficiario salda direttamente il Centro di noleggio presso il punto di riconsegna dell'autovettura.

ARTICOLO 14 Centrale acquisto ricambi

Qualora il beneficiario debba acquistare per il veicolo uno dei seguenti servizi:

- montaggio, bilanciatura e convergenza pneumatici;
- cambio della batteria;
- lubrificanti e cambio dell'olio;

può chiamare la Centrale Operativa al **Numero Verde 800.000.116**, dalle 9:00 alle 18:00 dei giorni feriali, per avere indicazioni circa l'officina convenzionata più vicina presso cui recarsi per acquistare il servizio stesso usufruendo di tariffe agevolate.

ARTICOLO 15 Servizio informazioni per i beneficiari dei concessionari associati

Per informazioni riguardanti il territorio nazionale su meteo, traffico, viabilità, distanze chilometriche, percorsi alternativi è disponibile - in forma esclusiva per i beneficiari dei concessionari associati - il **Numero Verde 800.000.116**, attivo 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. Inoltre, contattando lo stesso Numero Verde dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (esclusi i festivi infrasettimanali) si potranno richiedere:

- informazioni e consigli automobilistici su cosa fare in caso di incidente stradale, dove farsi valutare il danno, a chi rivolgersi se c'è un ferito ecc.;
- informazioni riguardanti la mobilità motorizzata (multe, tasse auto);

- informazioni e consigli su come si ottengono e quanto costano i documenti (passaporto, patente, libretto di circolazione, passaggi di proprietà);
- informazioni turistiche (documentazioni, vaccinazioni obbligatorie e consigliate, situazione sanitaria e climatica del paese di destinazione, alberghi, ristoranti).

ARTICOLO 16 Le prestazioni di Medico Pronto in viaggio

Medico Pronto assicura al beneficiario in viaggio in Italia o all'estero le seguenti prestazioni medico-sanitarie, erogate da ALA Assicurazioni S.p.A.:

- informazioni sanitarie (art. 16.1);
- consigli medici (art. 16.2);
- invio medico (art. 16.3; valido solo in Italia);
- ambulanza a disposizione (art. 16.4);
- trasferimento in centro ospedaliero specializzato (art. 16.5);
- rientro sanitario (art. 16.6);
- rientro del convalescente (art. 16.7);
- autista a disposizione (art. 16.8);
- spese mediche e ospedaliere in caso di infortunio o malattia (art. 16.9);

Le prestazioni di assistenza medico - sanitarie possono essere ottenute, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, in Italia chiamando la Centrale Operativa al Numero Verde 800.000.116, mentre all'estero al Numero +39.02.66.165.593.

Al momento della chiamata si dovrà comunicare:

1. nome e cognome del beneficiario;
2. tipologia, numero e scadenza della tessera;
3. indirizzo e recapito telefonico del beneficiario.

Esclusioni ed effetti giuridici.

Il beneficiario libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato prima o dopo l'evento stesso, relativamente agli eventi oggetto delle prestazioni di "Medico Pronto".

Le prestazioni non sono operanti in dipendenza di eventi derivanti da:

• partecipazione a gare motoristiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità, pratica di alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci e sport aerei in genere, uso di guidoslitte. Inoltre non sono dovute se gli eventi dipendono da: guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo, terremoti, fenomeni naturali aventi caratteristiche di calamità, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Le prestazioni non sono altresì operanti se gli eventi si sono verificati in occasione di:

- atti dolosi e delittuosi compiuti o anche solo tentati dal beneficiario;
- situazioni patologiche note al beneficiario alla data di inizio della copertura associativa limitatamente alle seguenti prestazioni: "Trasferimento in centro ospedaliero specializzato" (art. 16.5), "Rientro sanitario" (art. 16.6), "Rientro del convalescente" (art. 16.7); "Autista a disposizione" (art. 16.8);
- malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi;
- aborto volontario;
- intossicazioni per abuso di alcolici e di psicofarmaci e per uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids).

Sono, inoltre, escluse dalla copertura:

- l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla sottoscrizione della tessera;
- le applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi nel corso del periodo di validità della tessera;
- le cure dimagranti;
- le malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese o dal puerperio;
- le cure dentarie o paraodontoiatriche non rese necessarie da infortunio verificatosi nel corso del periodo di validità della tessera e, in ogni caso, le protesi dentarie;
- l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici, salvo per gli apparecchi applicati durante l'intervento;
- l'acquisto di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere;
- la ricerca ed il soccorso in mare ed in montagna.

Qualora il Beneficiario non usufruisca per propria scelta o negligenza delle prestazioni sopra elencate, ACI non sarà tenuto a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Ogni diritto dell'azienda associata e/o del beneficiario nei confronti di ACI, derivante dalle prestazioni di Medico Pronto in viaggio, cadrà in prescrizione al compimento di un anno dalla data dell'evento che dà titolo alla prestazione. Gli interventi di assistenza dovranno essere disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero essere da questa espressamente autorizzati.

ARTICOLO 16.1 Informazioni sanitarie

Qualora il beneficiario abbia bisogno di informazioni sul funzionamento del Servizio Sanitario Pubblico e delle strutture sanitarie in Italia, in particolare sui diritti e doveri del cittadino e sull'espletamento delle pratiche sanitarie, può contattare la Centrale Operativa e ottenere le informazioni richieste.

ARTICOLO 16.2 Consigli medici

Il beneficiario abbia bisogno di parlare con un medico, può contattare la Centrale Operativa e consultare la guardia medica:

1. **in relazione alle varie prestazioni previste dal servizio**, che saranno organizzate su indicazione del medico stesso, secondo le condizioni descritte negli articoli seguenti;

2. **per ottenere consigli su quali siano i fattori di rischio nella guida del veicolo** e su come possano essere efficacemente affrontati, con specifico riferimento a:

- vista, nelle diverse condizioni di visibilità e di luce;
- udito e rumorosità;
- riflessi e fattori incidenti sui tempi di risposta;
- corretta posizione ed ergonomia del posto di guida;
- alimentazione in viaggio;
- sonnolenza e riduzione dell'attenzione;
- patologie tipiche del guidatore;
- traumi da incidente stradale (prevenzione e riabilitazione).

Su tali argomenti la guardia medica può avvalersi del parere di medici specialisti;

3. **in caso di ingestione o assorbimento di sostanze ritenute tossiche**; in tale evenienza la guardia medica della Centrale Operativa attiva un contatto diretto con un centro specializzato antiveleni. Inoltre, se necessario, verranno organizzate le prestazioni di seguito indicate: "Invio medico" (art. 16.3) valido solo in Italia, e "Ambulanza a disposizione" (art. 16.4).

ARTICOLO 16.3 Invio medico (valido solo in Italia)

Il beneficiario che, a seguito di malattia improvvisa o infortunio avvenuti in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio), abbia necessità di assistenza medica, può contattare la Centrale Operativa e parlare con il medico di guardia che, in base alle informazioni fornite, decide l'invio di un medico generico presso il luogo indicato dal beneficiario.

La Centrale Operativa può organizzare, e tenere a proprio carico - in alternativa e in accordo con il beneficiario - il suo trasferimento in una struttura medica mediante autovettura o ambulanza (si veda anche la prestazione di cui all'art. 16.4). La prestazione viene fornita fino a un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.

ARTICOLO 16.4 Ambulanza a disposizione

Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio), il beneficiario debba essere trasportato:

- dal luogo dell'infortunio o della malattia improvvisa al più vicino e idoneo centro ospedaliero per ricovero;
- da un ospedale in cui è ricoverato presso un altro centro ospedaliero per ricovero.

La Centrale Operativa invia direttamente l'ambulanza; in qualsiasi caso il percorso massimo a carico di ACI non potrà superare i 150 km (percorso di sola andata). Per usufruire di tale prestazione, il ricovero dovrà essere certificato da un medico curante o giudicato necessario dal medico di guardia della Centrale Operativa nel corso del contatto telefonico con il beneficiario.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.

ARTICOLO 16.5 Trasferimento in centro ospedaliero specializzato

Il beneficiario che, a seguito di un infortunio da incidente stradale, avvenuto in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) necessiti di un trasferimento in un centro ospedaliero specializzato italiano fuori dalla sua regione, per essere sottoposto a un intervento chirurgico, può contattare la Centrale Operativa e comunicare il proprio recapito, nonché il nome e il recapito telefonico del medico curante. Sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra i medici della Centrale Operativa e il medico curante del Beneficiario, i quali ritengano che altre strutture sanitarie presenti al di fuori della sua regione di residenza siano maggiormente idonee alla cura dell'infortunio, la Centrale Operativa organizza il trasferimento del beneficiario dal luogo in cui si trova fino al centro ospedaliero italiano prescelto. La Centrale Operativa provvede a organizzare le seguenti prestazioni:

1. individuazione del centro ospedaliero specializzato;
2. organizzazione dei contatti medici;
3. prenotazione del ricovero presso il centro ospedaliero;
4. organizzazione del trasferimento con l'eventuale accompagnamento di personale medico e paramedico (nel caso in cui la presenza di tale personale specializzato non sia ritenuta necessaria, ACI sosterrà le spese di viaggio di un familiare accompagnatore).

Per il trasferimento verrà utilizzato il mezzo più idoneo tra:

- aereo sanitario;
- aereo di linea (eventualmente barellato);
- eliambulanza
- ambulanza;
- treno;

5.mantenimento dei contatti tra i medici e la famiglia del beneficiario nel corso dell'intervento e del ricovero.

ARTICOLO 16.6 Rientro sanitario

Il beneficiario che, a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio), necessita di trasferimento dal centro ospedaliero in cui si trova alla propria residenza o al proprio domicilio oppure ad un centro ospedaliero della sua regione meglio attrezzato per la particolare patologia (inclusi i casi di parto), può contattare la Centrale Operativa e comunicare il proprio recapito, nonché il nome e il recapito telefonico del suo medico curante.

La Centrale Operativa, sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra il proprio medico e il medico curante del beneficiario, organizza il trasferimento del medesimo dal luogo in cui egli si trova fino al luogo di residenza o domicilio o ad un ospedale della sua regione, utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo per le condizioni di salute del beneficiario. Tale mezzo, la cui scelta è eseguita esclusivamente sulla base di considerazioni di carattere medico, potrà essere:

- aereo sanitario;
- aereo di linea (eventualmente barellato);
- eliambulanza;
- ambulanza;
- treno.

ACI sostiene il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico specialista e/o di un infermiere che accompagnino il paziente stesso. Qualora né un medico né un infermiere siano ritenuti necessari, ACI tiene a proprio carico le spese di viaggio di un familiare accompagnatore durante il trasferimento.

ARTICOLO 16.7 Rientro del convalescente

Qualora il beneficiario - convalescente dopo un ricovero ospedaliero avvenuto per malattia improvvisa, infortunio o parto occorso durante un viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) - non sia in grado di rientrare con il mezzo inizialmente previsto e sempreché non abbia già fruito della prestazione "Rientro sanitario" (art. 16.6), può contattare la Centrale Operativa e comunicare l'ospedale e il reparto ove è ricoverato, nonché il nome e il recapito telefonico del medico curante. La Centrale Operativa organizza il rientro del convalescente, fino alla sua residenza o al suo domicilio, con treno (prima classe o vagone letto), traghetto o aereo.

ACI sostiene il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico specialista e/o di un infermiere che accompagnino il paziente stesso. Qualora né un medico né un infermiere siano ritenuti necessari, ACI tiene a proprio carico le spese di viaggio di un familiare accompagnatore durante il trasferimento.

ARTICOLO 16.8 Autista a disposizione

Qualora il beneficiario, in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) con il proprio veicolo, non sia più in condizioni di poter guidare a causa di malattia improvvisa, infortunio o parto e nessuno dei passeggeri del veicolo stesso sia in grado di sostituirlo alla guida, può contattare la Centrale Operativa e specificare anche l'ubicazione del veicolo.

La Centrale Operativa - a seguito di contatto tra la propria guardia medica e il medico curante sul posto - valuta se mettere a disposizione un autista per ricondurre il veicolo e gli eventuali passeggeri alla residenza o al domicilio del beneficiario secondo l'itinerario più breve. Il costo di tale servizio è a carico di ACI, mentre le spese di carburante, pedaggi ed eventuali traghetti sono a carico del beneficiario.

In alternativa all'invio di un autista, la Centrale Operativa - su richiesta del beneficiario - può organizzare e prendere a suo carico il trasporto del veicolo dal luogo dell'evento fino alla località di residenza (o domicilio) del beneficiario, e il rientro degli eventuali passeggeri trasportati mediante biglietto ferroviario di prima classe. Tale alternativa è prevista nel caso in cui il costo della prestazione sia uguale o inferiore all'invio di un autista e in ogni caso qualora il veicolo interessato sia un motoveicolo. La prestazione viene fornita fino ad un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo.

ARTICOLO 16.9 Spese mediche e ospedaliere in caso di infortunio o malattia

Per eventi accaduti in viaggio, per cure e interventi presso gli istituti di cura o luoghi attrezzati per il pronto soccorso, saranno rimborsate fino alla concorrenza massima (per ogni anno associativo) di:

- € 155,00 a persona in caso di malattia improvvisa o infortunio avvenuti in Italia. Resta comunque a carico dell'azienda associata una franchigia di € 15,00;
- € 2.100,00 a persona in caso di infortunio avvenuto all'estero.

Resta comunque a carico dell'azienda associata una franchigia di € 25,00.

Per "malattia improvvisa" si intende una malattia di acuta insorgenza di cui il Beneficiario e/o gli altri aventi diritto non fossero a conoscenza all'atto della sottoscrizione della tessera. Non è considerata malattia improvvisa l'acutizzarsi o la manifestazione improvvisa di una precedente patologia del beneficiario.

Sono escluse dalla copertura le spese sostenute per cure e interventi per l'eliminazione di difetti fisici e malformazioni congenite; cure per disturbi psichici in genere; prestazioni aventi finalità estetiche e cure dimagranti; cure dentarie non conseguenti ad infortunio; acquisto di apparecchi ortopedici, protesi in genere; occhiali e lenti a contatto. Per ottenere la prestazione l'azienda associata dovrà inviare la documentazione di spesa in originale ad ALA Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via Porro Lambertenghi 7- 20159 Milano.

Le prestazioni di cui all'art. 16 sono coperte da polizza di assicurazione stipulata dall'Automobile Club d'Italia con ALA Assicurazioni S.p.A. (20159 - Milano, Via Porro Lambertenghi 7), impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 21.7.93 (G.U. del 2.8.93 n. 179) e Provv. Isvap n. 933/98, n. 2054/02 e 2204/03. ALA Assicurazioni S.p.A. si avvale per l'erogazione dei servizi della Centrale Operativa di ACI Global S.p.A., con sede legale sita in via Stanislao Cannizzaro 83/A - 00156 Roma.

ARTICOLO 17 Tutela Legale

La gestione delle assistenze relative alla Tutela Legale è stata affidata ad ALA Assicurazioni S.p.A. che si avvale di ARAG Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale il Socio può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti: telefono centralino: 045.8290411, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557, fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

ARTICOLO 17.1 Oggetto della Tutela Legale

1. ALA Assicurazioni S.p.A., alle condizioni previste nel presente regolamento e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti al Socio per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati nel presente regolamento.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna del Socio, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 17.8 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. 17.8 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.

Inoltre, in caso d'arresto, minaccia d'arresto o di procedimento penale in uno dei Paesi europei, ALA Assicurazioni S.p.A. assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento entro il limite massimo di € 1.000,00;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente entro il limite massimo di € 10.000,00.

L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di ALA Assicurazioni S.p.A. a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe.

L'importo anticipato dovrà essere restituito ad ALA Assicurazioni S.p.A. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.

3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio (ai sensi dell'art. 17.7 comma 3).

ARTICOLO 17.2 Prestazioni garantite

Le garanzie riguardano la tutela del Socio in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore qualora:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione;
- b) debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- c) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- d) debba presentare ricorso contro le sanzioni amministrative irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- e) debba proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni per violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti. La garanzia opera a condizione che il Socio non abbia più di 12 punti residui sulla patente di guida;
- f) debba proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada. In caso di contestazione di violazione di cui agli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (Guida sotto effetto di sostanze

stupefacenti) e 189 (Omissione di soccorso) la garanzia opererà subordinatamente ad intervenuta sentenza di assoluzione passata in giudicato;

g) debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nei seguenti casi:

1. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 D. Lgs n. 209/05)
2. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 D. Lgs n. 209/05)
3. recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 D. Lgs n. 209/05).

L'operatività della prestazione di cui al punto 1) è prevista esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del D.P.R. 254/06 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.

h) La Società riconoscerà inoltre al Socio che subisca una decurtazione di punti dalla sua patente, a seguito di violazioni commesse agli articoli del vigente Codice della Strada:

1. un rimborso, dietro presentazione di regolare ricevuta, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da una Autoscuola o da altri soggetti autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri;
2. un rimborso, dietro presentazione di regolare ricevuta, qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario per il Socio un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che il Socio stesso abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per recuperare il punteggio perduto.

Il Socio può altresì usufruire del servizio di consulenza telefonica **ARAGTEL, tramite il Numero Verde 800.508.008**, a disposizione in orario di ufficio, per fornire nell'ambito delle prestazioni garantite:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nel presente regolamento;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 17.3 Massimali e limiti

Le garanzie del presente regolamento sono prestate fino alla concorrenza del massimale di **€ 11.000,00 per un solo evento nel corso dell'anno associativo alla targa iscritta all'atto dell'associazione.**

Limitatamente alla garanzia prevista all'art. 17.2 – comma h) Recupero punti patente- fermo restando che la prestazione viene garantita per ciascun sinistro senza limiti per anno assicurativo, si precisa che:

- nel caso di cui al comma h. 1) del predetto articolo 17.2, il massimo indennizzo per sinistro è pari ad € 250,00
- nel caso di cui al comma h. 2) del predetto articolo 17.2, il massimo indennizzo per sinistro è pari ad € 400,00.

ARTICOLO 17.4 Delimitazioni

1. Il Socio è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso che ha generato la richiesta della prestazione;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. ALA Assicurazioni S.p.A. non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro il Socio nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

ARTICOLO 17.5 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone associate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando il Socio viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che il Socio, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
- i) se il Socio è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso).

Qualora il Socio venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga e/o omissione di soccorso, ALA assicurazioni S.p.A. rimborserà le spese legali

sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;

- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 17.2 delle presenti condizioni;
 - n) se il Socio non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente o se guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
- o) per le sanzioni direttamente conseguenti all'azzeramento dei punti sulla patente ai sensi di legge;
- p) laddove una medesima prestazione venga prevista in più di una condizione del presente regolamento, sarà in copertura una sola volta nella sua formulazione più favorevole al Socio;
- q) se il Socio è persona giuridica e non persona fisica;
- r) se il veicolo è un natante o un veicolo industriale con peso superiore a 2.500 kg;
- s) se la richiesta di risarcimento danni di cui all'art. 17.2 lettera g) punto 1) avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 254/06.

ARTICOLO 17.6 Insorgenza del caso che genera la richiesta della prestazione

1. Ai fini del presente regolamento, per insorgenza del caso che genera la richiesta della prestazione si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui il Socio abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento che genera la richiesta della prestazione si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La Tutela Legale viene prestata per gli eventi che siano insorti durante il periodo di validità dell'associazione all'ACI.
3. La garanzia si estende ai casi insorti durante il periodo di validità dell'associazione ACI e che siano stati denunciati ad ALA Assicurazioni S.p.A. o ad ARAG, nei modi e nei termini dell' art. 17.7, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione dell'associazione stessa.
4. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 - vertenze promosse da o contro più Soci ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di uno o più Soci e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la Tutela Legale viene prestata a favore di tutti i Soci coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ARTICOLO 17.7 Denuncia in caso di sinistro e libera scelta del Legale

Se il Socio richiede la Tutela Legale è tenuto a:

1. informare immediatamente ARAG o ALA Assicurazioni S.p.A. in modo completo e veritiero di tutti i particolari dell'evento, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
2. fornire le proprie generalità, il recapito telefonico, il numero di associazione all'ACI;
3. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

ARTICOLO 17.8 Gestione dell'evento che genera la richiesta della Tutela Legale

1. Ricevuta la denuncia attestante il verificarsi dell'evento che genera la richiesta della Tutela Legale, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese del Socio presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 17.7 comma 3.
3. La Tutela Legale viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4. Il Socio non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG o di ALA Assicurazioni S.p.A.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG o con ALA Assicurazioni S.p.A.
6. ARAG e ALA Assicurazioni S.p.A. non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra il Socio e ARAG o ALA Assicurazioni S.p.A., la decisione può venire demandata, ferma la facoltà del Socio di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decida secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG e ALA Assicurazioni S.p.A. avvertono il Socio del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ARTICOLO 17.9 Recupero somme

1. Spettano integralmente al Socio i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ARTICOLO 17.10 Estensione territoriale

La Tutela Legale è valida per eventi che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutta Europa.

INFORMATIVA ACI

Informativa resa all'interessato da ACI ai sensi dell'articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, si riportano alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali. I dati raccolti direttamente presso i Soci sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e informatici; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente necessari a gestire il rapporto contrattuale di associazione. I dati forniti sono destinati ad uso delle strutture ACI e sono finalizzati all'adempimento degli scopi istituzionali dell'associazione, all'erogazione dei relativi servizi e allo sviluppo delle connesse attività promozionali.

I titolari del trattamento dei dati personali sono:

- L'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, nella persona del Presidente pro-tempore, quale Rappresentante legale;
- L'Automobile Club locale di appartenenza, per la gestione del rapporto associativo a livello locale.

I responsabili del trattamento dei dati sono:

- ACI Informatica S.p.A., con sede in Via Fiume delle Perle n. 24, cap. 00144 Roma, per il trattamento automatizzato di sua competenza;
- ACI Global S.p.A. con sede in Via Stanislao Cannizzaro n. 83/A, cap. 00156 Roma, per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali connessi all'erogazione delle prestazioni di assistenza tecnica di sua competenza.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy (ad esempio cancellazione, consultazione, aggiornamenti, rettifica e opposizione al trattamento dei dati), per far valere i quali può rivolgersi all'ACI, Direzione Centrale Soci, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, anche tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: **infosoci@aci.it**.

In caso di assistenza medico-sanitaria, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy l'interessato può rivolgersi al Servizio legale di ALA Assicurazioni S.p.A., Via Porro Lambertenghi, 7, cap. 20159 Milano, email: **servizio.legale@ala-assicurazioni.it**